



COMUNE DI CASTELVISCONTI
Provincia di Cremona
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

N. 7 del 01-07-2020

OGGETTO: Istituzione del Registro della bigenitorialità

L'anno duemilaventi, addì uno del mese di luglio alle ore 20:00, nella Sala Consiliare del Palazzo Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito in sessione **Ordinaria, seduta Pubblica, di Prima convocazione** sotto la presidenza del Signor ALBERTO SISTI il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	PRESENTI / ASSENTI
1.	SISTI ALBERTO	Presente
2.	BARBAGLIO LUCREZIA	Presente
3.	CASTELLI JESSICA	Presente
4.	FRERI FRANCO	Presente
5.	GARDONI GRETA	Presente
6.	NOCI DAVIDE	Presente
7.	PAPETTI MAURIZIO	Presente
8.	PARMIGIANI ILARIA	Assente
9.	RENZI ANTONIO FABRIZIO	Presente
10.	ROMANENGI ERALDO	Presente
11.	TONSI MARCO	Presente

Totale Presenti 10 Totale Assenti 1

Partecipa il IL SEGRETARIO COMUNALE ANGELINA MARANO
Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara
aperta la seduta ed invita il
Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: Istituzione del Registro della bigenitorialità

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la presentazione del Sindaco.

Sulla scorta delle Convezioni delle Nazioni Unite riferite ai diritti dell'infanzia ed alle indicazioni contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, si sta provvedendo all'introduzione, presso i Comuni, del Registro della Bigenitorialità.

In tale registro, a richiesta di almeno uno dei genitori, potranno essere inseriti i nominativi dei genitori di bambini che hanno residenza o domicilio diversi gli uni dagli altri, in seguito a separazione, divorzio, o altra causa, dei genitori stessi.

Il genitore non richiedente può accettare o rifiutare l'iscrizione.

Nessun diritto o obbligo di legge sorge in capo ai genitori in seguito all'iscrizione in questo registro. Lo scopo è unicamente tendere alla partecipazione di entrambi i genitori in ermini educativi, rendendoli partecipi delle comunicazioni relative al minore, Quanto sopra salvo diverse disposizioni degli organi giudiziari.

PREMESSO CHE per Bigenitorialità si intende "il principio etico in base al quale un bambino ha la legittima aspirazione ad un legittimo diritto a mantenere un rapporto stabile con entrambi i genitori, anche se divorziati, ogni qual volta non esistano impedimenti che giustifichino l'allontanamento di un genitore dal proprio figlio", sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per l'Infanzia, adottata a New York nel 1989;

VISTA la convenzione sui Diritti per l'infanzia (Convention on the rights of the child) approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York il 20.11.1989, la quale stabilisce all'art.9: "Gli Stati parti vigilano affinché il fanciullo non sia separato dai suoi genitori contro la loro volontà, rispettano il diritto del fanciullo di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti con entrambi i genitori.

DATO ATTO che tali principi sono stati recepiti dall'ordinamento giuridico del nostro Paese, con Legge di ratifica n.176/1991;

RICHIAMATA la L. n.54/2006 "*Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli*" che:

- Sancisce il diritto del bambino ed il suo preminente interesse;
- Introduce il principio di bigenitorialità come diritto soggettivo del bambino, affinché possa continuare ad avere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori ed a ricevere da ciascuno di essi cura, educazione ed istruzione, a prescindere dal rapporto di coppia;
- Elimina l'asimmetria tra i genitori prima giuridicamente prevista, sancendo la centralità del minore ed il suo superiore interesse;
- Prevede che, con l'affido condiviso, i genitori, in quanto tali, conservino i propri diritti/doveri, esercitando entrambi la responsabilità genitoriale;
- Prevede altresì che le decisioni di maggior interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, siano assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli stessi;
- Estende la tutela educativa ed affettiva del bambino ai parenti con i quali ha diritto di mantenere un rapporto significativo.

VISTO l'art.337 ter del Codice Civile il quale recita "il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i propri parenti di ciascun ramo genitoriale";

VALUTATO che i diritti dei figli di cui sopra sono introdotti come soggettivi e personali, conferendo loro carattere di indisponibilità;

DATO ATTO che la L.54/2006 ed il principio di Bigenitorialità non ha ancora trovato una totale e concreta applicazione nella quotidiana ordinarietà dei minori, con particolare riferimento all'ambito scolastico, come opportunamente evidenziato dalla Circolare MIUR n.5336/2015

RICHIAMATE le azioni amministrative contenute nella Circolare MIUR n.5336/2015 atte ad incoraggiare, favorire e garantire l'esercizio del diritto/dovere di entrambe i genitori di vigilare sull'istruzione ed educazione dei figli, nonché di accedere alla documentazione scolastica ed alle informazioni relative alle attività scolastiche ed extrascolastiche, concorrendo alla piena attuazione del principio di Bigenitorialità;

CONSIDERATO che il Comune di Castelvisconti promuove diverse iniziative atte a favorire l'attuazione del principio di Bigenitorialità;

TENUTO CONTO che l'istituzione di un Registro comunale della Bigenitorialità rappresenta uno strumento amministrativo che consentirà ad entrambe i genitori del minore di annotare la propria diversa domiciliazione, legandola al nominativo del figlio, in modo tale che le diverse Istituzioni, interessate a vario titolo del minore, possano conoscere i riferimenti di entrambe i genitori, rendendoli partecipi in misura equitativa di ogni comunicazione che lo riguarda;

VISTI altresì:

L'art. 30 della Costituzione;

L'art. 24 della Carta dei Diritti fondamentali dell'unione Europea. Diritti del minore;

Gli art.1,4, 7 e 8 della Convenzione sulle relazioni personali riguardanti i minori del Consiglio d'Europa 1.9.2005, "Serie Trattati Europei n.192";

Circolare MIUR del 2 settembre 2015 Protocollo spese straordinarie dei Tribunali

VISTO il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevoli in ordine alla regolarità tecnica da parte del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs 267/2000;

CON VOTI favorevoli n. 10, contrari: 0, astenuti: 0, espressi in forma palese, per alzata di mano, da n. 10 presenti e votanti;

DELIBERA

1. Di istituire nel Comune di Castelvisconti il Registro della Bigenitorialità, nel quale anche uno solo dei genitori potrà chiedere che venga riportato il domicilio di entrambi ed al quale gli Enti ed Istituzioni potranno accedere per la trasmissione delle comunicazioni inerenti i minori, fermo restando che la residenza rimarrà unica, ai sensi dell'art.45 c.c.;
2. Di adottare il "Regolamento Comunale per tenuta del Registro della Bigenitorialità", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, con i relativi moduli funzionali alla gestione del Registro;
3. Di attivare iniziative e atti con gli Enti/Istituzioni, che a diverso titolo partecipano alla vita del minore, con particolare attenzione alle Scuole, funzionali a promuovere il rispetto

del diritto del minore alla bigenitorialità,
nonché a concorrere agli adempimenti connessi e
conseguenti al Registro Comunale della
Bigenitorialità.

Indi

IL CONSIGLIO COMUNALE

STANTE l'urgenza di provvedere,
CON VOTI favorevoli n. 10, contrari: NESSUNO,
astenuiti: NESSUNO, espressi in forma palese, per
alzata di mano, da n. 10 presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente
eseguibile ai sensi dell'art. 134,4° comma, D.Lgs.
267/2000.

